Comunità Montana “Monte Maggiore” - Formicola (Provincia di Caserta) - **Statuto**

Art. 1- Comuni membri e sede della Comunità

La Comunità Montana Monte Maggiore, espressione dei Comuni, quale Ente di diritto pubblico, costituita ai sensi della leggi nazionali 3 dicembre 1971, n.1102, 8 giugno 1990, n.142 e 31 gennaio 1994, n.97 nonché dalla legge regionale 15 aprile 1998, n.6, ispira la sua azione alla Costituzione Repubblicana ed ai principi dell'Unione Europea.

La Comunità Montana “Monte Maggiore” comprende i Comuni di: Alvignano, Baia e Latina, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Castel di Sasso, Dragoni, Formicola, Giano Vetusto, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce. La Comunità Montana ha sede a Formicola, ove hanno di norma luogo le riunioni della Giunta e del Consiglio.

La Comunità Montana si dota di un proprio stemma.

Art. 2 - Norme che regolano la Comunità

La Comunità Montana è regolata dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dalle leggi nazionali 3 dicembre 1971, n.1102, 8 giugno 1990, n.142 e 31 gennaio 1994, n.97 nonché dalla legge regionale n. 3 del 14 gennaio 1974, e dalla legge regionale n. 6 del 15 aprile 1998 e dalle altre leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna con esclusione di qualsiasi normativa non riferita specificamente alle Comunità Montane.

Art. 3 - Scopi e finalità

La Comunità Montana, Ente di diritto pubblico ed organo di programmazione zonale, realizzerà una politica promozionale e di intervento con la collaborazione dei cittadini, delle forze politiche, sindacali, sociali, culturali ed economiche operanti nel territorio.

In particolare si propone :

-- di predisporre, in forza del metodo democratico teso alla ricerca del consenso tra volontà autonome, il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale del territorio, i programmi di pronto intervento, i programmi annuali stralcio, il piano di sviluppo urbanistico;

-- di dotare il proprio territorio, con esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, di infrastrutture e di servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita delle popolazioni interessate e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico e sociale;

-- di sostenere, attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee a valorizzare ogni tipo di risorsa attuale e potenziale del territorio, nel rispetto delle leggi istitutive, e pertanto di promuovere interventi nei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della forestazione, dell'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, dell'artigianato, del turismo, della difesa del suolo, delle infrastrutture e dei servizi sociali, favorendo nei vari settori il diffondersi di forme associazionistiche, cooperativistiche e consortili, in quanto strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo;

-- di fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse la funzione sociale del servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio rispetto ad altra parte del territorio nazionale, derivanti, dall'ambiente montano;

-- di salvaguardare l'ambiente ed agire per la difesa del suolo;

-- di attuare un assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo zonale;

-- di intervenire sulla iniziativa pubblica ed operare sulla iniziativa privata nel territorio della Comunità, al fine di garantire la coerenza con le scelte del piano di sviluppo;

-- di favorire la preparazione culturale e professionale della popolazione;

-- di promuovere iniziative atte a creare migliori condizioni di impiego del tempo libero, incentivando manifestazioni culturali, sportive e ricreative;

-- di promuovere ogni iniziativa che miri alla salvaguardia della salute dei cittadini nello spirito e secondo gli intendimenti e le finalità proprie della Comunità;

-- di promuovere e favorire la gestione associata nella Comunità Montana di servizi comunali secondo le forme più opportunamente indicate dagli articoli 22 e 23 della legge 8-6-1990, n.142;

-- di promuovere forme di collaborazione con Stato, Regione, Provincia, Comuni, Enti Parco ed altri Enti Pubblici mediante convenzioni, consorzi ed accordi di programma ai sensi degli articoli 24, 25 e 27 della legge 8-6-1990, n.142;

-- di favorire le unioni di comuni ai sensi dell'art.26 della legge 8-6-1990, n.142;

-- di organizzare la gestione di beni agro-silvo-pastorali al fine di valorizzare la potenzialità degli stessi in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;

-- di favorire la conservazione dell'integrità dell'azienda agricola;

-- di favorire la conservazione e lo sviluppo della piccola imprenditorialità commerciale con agevolazioni ed incentivi alla pluriattività;

-- di adottare misure volte a combattere il pericolo di spopolamento delle zone montane attraverso l'incentivazione alla permanenza della popolazione residente e favorendo l'insediamento di nuova popolazione mediante concessione delle agevolazioni di cui alle leggi vigenti ed in particolare alla legge 31 gennaio 1994, n.97, al fine di evitare anche fenomeni di disgregazione sociale e familiare.

Art. 4
Attuazione dei fini istituzionali

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana:

a) può assumere funzioni proprie dei Comuni che la costituiscono quando sia dagli stessi delegata a svolgerle, altrettanto dicasi per quanto riguarda le deleghe amministrative assegnatele dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti Pubblici;

b) può delegare ad altri Enti operanti nel territorio realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;

c) sostituisce nella esecuzione di opere, gli Enti, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi della legge n.1102;

d) può acquistare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione dei boschi, prati, pascoli e riserve naturali, ai sensi dell'art.9 della legge n.1102;

e) può porre in essere ogni altra attività che non sia dalla legge riservata alla competenza esclusiva di altri Enti Pubblici.

Art. 5 - Piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata

Una speciale sezione riguardante i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio economico assume la denominazione di piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata.

Al fine della definizione di tale specifico piano, la Comunità Montana effettua una ricognizione dei servizi dei Comuni membri per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate sia con riferimento all'ambito territoriale, sia ad esigenze funzionali ed economiche.

A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e della verifica, la Comunità Montana promuove, di concerto con i Comuni membri, le iniziative necessarie volte alle scelte delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi comunali.

Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 6 - Partecipazione e rapporti con gli Enti

Il Consiglio della Comunità, allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e collegamenti per la sua attività e specialmente per la redazione e l'aggiornamento del piano zonale e dei programmi-stralcio annuali, oltre che il piano di sviluppo urbanistico, adotta il metodo della consultazione e della partecipazione delle Amministrazioni Comunali e promuove incontri con le organizzazioni sindacali e sociali operanti nel territorio della Comunità.

Ai fini del necessario coordinamento delle zone montane e non montane, la Comunità promuoverà rapporti di collaborazione con l'Amministrazione Provinciale.

Il Consiglio può nominare Commissioni tecnico-consultive delle quali fanno parte i rappresentanti degli Enti operanti nel territorio della Comunità specificamente indicati nel provvedimento di istituzione.

I membri di dette Commissioni possono essere altresì invitati a partecipare a titolo consultivo alle sedute del Consiglio e della Giunta della Comunità dedicate all'esame ed all'approvazione del piano di sviluppo zonale, dei programmi - stralcio annuali, oltre che del piano di sviluppo urbanistico.

Potranno essere inoltre promosse iniziative e convegni allo scopo di tenere costantemente in-

formata la popolazione sull'attività della Comunità medesima.

La Comunità può chiedere ai Comuni membri ed agli altri Enti operanti nel comprensorio di inviare copie delle delibere e degli atti che trattano materie interessanti la Comunità medesima al fine del coordinamento e dell'aggiornamento delle iniziative in sede di Comunità.

Art. 7 - Commissioni Consiliari

Il Consiglio Generale si avvale di Commissioni permanenti nominate con decreto del Presidente della Comunità su designazione dei capigruppo.

Il Consiglio Generale approva il Regolamento contenente indicazioni relativamente al numero delle Commissioni Consiliari permanenti, alla loro composizione, alle competenze, alla nomina del Presidente e del Vice Presidente ed alle modalità di funzionamento nonché le modalità di costituzione dei gruppi.

Art. 8 - Organi della Comunità

Sono organi della Comunità:
-- il Consiglio Generale;
-- la Giunta Esecutiva;
-- il Presidente della Comunità;
-- il Presidente del Consiglio;
-- il Revisore dei conti.

Art. 9 - Composizione del Consiglio

La composizione e la durata del Consiglio Generale, il numero dei rappresentanti dei singoli Comuni, le procedure di nomina dei Consiglieri, le cause di decadenza, la nomina dei rappresentanti dei singoli Comuni, la durata in carica, la decadenza, le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità dei singoli Consiglieri sono disciplinati dalla legge.

Art. 10 - Competenze del Consiglio

Il Consiglio della Comunità:

a) convalida i membri eletti;

b) approva lo Statuto e ne delibera eventuali modifiche successive o integrazioni;

c) elegge il Presidente della Comunità, il Presidente del Consiglio ed il Revisore dei conti;

d) nomina i rappresentanti presso Enti ed Organizzazioni;

e) delibera il piano pluriennale per lo sviluppo economico - sociale della zona e le eventuali modifiche, i programmi stralcio annuali, il piano di sviluppo urbanistico, i programmi di pronto intervento;

f) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, le variazioni di bilancio, ratifica le delibere di variazione di bilancio adottate dalla Giunta Esecutiva;

g) stabilisce il contributo finanziario che i Comuni devono versare alla Comunità il cui riparto sarà effettuato in rapporto ai seguenti parametri:

1) 60% in rapporto diretto alla superficie del territorio;

2) 40% in rapporto diretto alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente il bilancio di riferimento;

h) delibera l'alienazione e l'acquisto di immobili;

i) nomina eventuali comitati tecnici o Commissioni con funzioni consultive;

l) delega la Giunta di deliberare in materia di sua competenza in quanto consentito dalle vigenti disposizioni.

Art. 11 - Validità delle sedute del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è validamente riunito quando sia presente la metà dei Consiglieri in carica.

In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno dieci Consiglieri.

Il Consiglio Generale delibera a maggioranza semplice, salvo quanto previsto per l'elezione del Presidente della Comunità, del Presidente del Consiglio e per l'approvazione dello Statuto e delle sue integrazioni e modifiche e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 12 - Sedute e convocazione del Consiglio Generale

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno:

a) entro il trenta giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma stralcio annuale;

b) entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo e per approvare il programma di pronto intervento e il programma stralcio annuale;

c) in caso di nomina da parte dei Comuni di nuovi Consiglieri entro trenta giorni dall'acquisizione della comunicazione al protocollo della Comunità.

Il Consiglio si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità.

Art. 13 - Procedimento di discussione delle sedute del Consiglio

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Consiglio.

In sua assenza o per suo giustificato impedimento, la Presidenza dell'assemblea viene assunta dal Vice-Presidente del Consiglio più anziano d'età. In caso di assenza di quest'ultimo la presidenza dell'assemblea è assunta dall'altro Vice-Presidente ed, in caso assenza anche di quest'ultimo dai Consiglieri in ordine di anzianità di età a cominciare dal Consigliere più anziano.

Dopo l'appello nominale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri, fra i più giovani, per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.

Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Art. 14 - Astensione obbligatoria

I Consiglieri, i Componenti la Giunta Esecutiva e il Segretario Generale hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di propri congiunti o affini fino al quarto grado civile.

Art. 15 - Interpellanze e mozioni

Ogni Consigliere può presentare interpellanze ed interrogazioni alla Presidenza del Consiglio della Comunità, con richiesta di risposta scritta o verbale.

Alle interpellanze ed alle interrogazioni che richiedono risposta verbale la risposta è data di norma immediatamente e solo in casi eccezionali nella prima seduta successiva alla richiesta.

L'interpellante, dopo la risposta in aula, può trasformare la sua interpellanza in mozione.

La mozione deve essere subito letta in aula e l'Assemblea decide se la stessa debba essere discussa seduta stante oppure se posta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 16 - Giunta Esecutiva (composizione)

La Giunta Esecutiva della Comunità Montana è costituita dal Presidente della Comunità e da otto Assessori ai sensi dell'art.7, comma 3 della legge regionale 15/4/1998 n. 6.

Alla carica di Assessore possono essere eletti cittadini anche non consiglieri, fino ad un massimo di tre, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.

La perdita della qualità di consigliere, per gli Assessori eletti tra i Consiglieri, comporta la decadenza dalla carica di assessore.

Art. 17 - Attività e funzionamento della Giunta

Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo tra gli Assessori componenti la Giunta Esecutiva.

A ciascun Assessore possono essere assegnate, con decreto del Presidente, funzioni ordinate, organicamente, per materie.

Deleghe senza attività gestionale possono essere conferite ai Consiglieri non assessori.

Art. 18 - Elezione del Presidente della Comunità (e della Giunta)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei Con-

siglieri assegnati, sulla base di una lista sottoscritta, unitamente al programma, da almeno un terzo dei Consiglieri stessi.

Il Consiglio nella sua prima seduta, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione del Presidente della Comunità.

Art. 19 - Il Presidente (Attribuzioni)

Il Presidente :

-- è il legale rappresentante della Comunità, convoca e presiede la Giunta Esecutiva;

-- nomina gli assessori e li presenta al Consiglio Generale nella prima seduta successiva alle elezioni. Essi durano in carica fino alla durata in carica del Presidente della Comunità;

-- firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, e gli altri documenti inerenti l'attività della Comunità;

-- rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi ed in giudizio e vigila su tutto l'andamento di essa;

-- compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari, della Comunità con gli altri Enti pubblici Nazionali, Regionali e Provinciali, accetta l'eredità con beneficio di inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie, il tutto in forza di regolari delibere del Consiglio o della Giunta;

-- incarica, a mezzo delega, i singoli Componenti della Giunta Esecutiva o del Consiglio della trattazione di determinati affari non aventi rilevanza gestionale.

Il voto del Consiglio, contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 20 - Compiti della Giunta

La Giunta, che dovrà ispirare la sua azione ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti, delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Comunità.

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità.

La Giunta in particolare compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente, del Segretario o dei Funzionari; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Adotta, assumendo i poteri del Consiglio, le delibere di variazione di bilancio che sottopone a ratifica da parte del Consiglio medesimo entro sessanta giorni dalla loro adozione.

Art. 21 - Decadenza dalle cariche esecutive

Il Presidente della Comunità o singoli Componenti della Giunta decadono unicamente per dimissioni o per perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 60 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000.

Il Presidente della Comunità e la Giunta cessano dalla carica e dalle funzioni in presenza di una mozione di sfiducia costruttiva, presentata alla Segreteria Generale, sottoscritta e votata dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

La mozione di sfiducia costruttiva, oltre alle dichiarazioni programmatiche, deve indicare il nuovo Presidente della Comunità e va discussa e messa in votazione entro 10 giorni dalla data di presentazione.

Art 22 - Il Presidente del Consiglio Generale

Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio Generale nel proprio seno ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ogni Consigliere ha diritto ad esprimere il voto per un solo candidato.

Se alla prima votazione nessuno dei Consiglieri ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti ed in caso di parità il più anziano di età.

Nella stessa seduta, per le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento vengono eletti due Vice-Presidenti, con voto limitato, segreto e con votazione separata. Vengono eletti coloro che hanno ot-

tenuto il maggior numero di voti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente e dei Vice-Presidenti, le funzioni spettanti sono assunte dal Consigliere anziano.

Art 23 - Il Presidente del Consiglio Generale (attribuzioni)

Il Presidente del Consiglio Generale rappresenta l'intero Consiglio della Comunità, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea Consiliare, modera il dibattito e dispone che i lavori si svolgano osservando il Regolamento.

Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; determina l'ordine delle votazioni; ne controlla e proclama il risultato; assicura la polizia di udienza.

Il Presidente del Consiglio Generale esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, del regolamento e del presente Statuto.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente del Consiglio si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario delle attività consiliari.

Il Presidente del Consiglio Generale promuove i rapporti del Consiglio con il Presidente della Comunità, la Giunta, il Revisore dei conti. In questo ambito può autonomamente promuovere od incoraggiare tutte le iniziative che consideri utili allo stabilimento od al consolidamento di tali rapporti.

Art. 24 - Revisori dei conti

La revisione economico - finanziaria è affidata ad un revisore eletto dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta dei presenti scelto tra esperti iscritti nel ruolo di uno degli albi di seguito indicati:

a - revisori ufficiali dei conti;

b - dottori commercialisti;

c - ragionieri.

Il Revisore dura in carica per un triennio e può essere revocato solo per gravi inadempienze ed è rieleggibile una sola volta.

Il Revisore, in conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Comunità ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Art. 25 - Personale della Comunità

La Comunità Montana disciplina con apposito regolamento la dotazione organica e lo stato giuridico del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l'accesso ai posti previsti dalla pianta organica allegata al regolamento del personale, l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell'Ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento del Segretario.

Spetta al Segretario Generale, ai Funzionari ed ai Responsabili dei servizi la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo Statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa spetta ai Funzionari ed ai Responsabili dei servizi.

La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

La Comunità Montana potrà avvalersi, inoltre, di personale comandato dai Comuni della Comunità, dalla Provincia e dalla Regione e da altri Enti pubblici su richiesta della Giunta.

La Comunità potrà conferire incarichi di lavoro o di consulenza tecnica, previa adozione di appo-

sito regolamento, esclusivamente a tempo determinato e comunque per un periodo massimo di dodici mesi, a partire dalla data del conferimento dell'incarico medesimo, per specifiche attività altamente specializzate per le quali non abbia disponibilità di personale idoneo. Il compenso verrà determinato di volta in volta in base alle tariffe di categoria vigenti all'epoca del conferimento dell'incarico.

Per l'espletamento dei propri fini istituzionali, la Comunità si avvale, inoltre, degli Uffici dei Comuni o dei Consorzi fra i Comuni o degli Uffici degli altri Enti operanti nel territorio.

Accordi particolari per il rimborso degli oneri saranno stipulati dalla Giunta con gli Enti interessati.

Art. 26 - Segretario Generale

Il Segretario della Comunità Montana è assunto mediante pubblico concorso con norme da stabilirsi nel regolamento organico del personale.

In caso di vacanza del posto o per sostituire il titolare, l'incarico e le funzioni del Segretario della Comunità possono essere affidate dalla Giunta Esecutiva ad un Segretario Comunale scelto, preferibilmente, tra i Segretari Comunali in carica presso i Comuni compresi nella Comunità ovvero nominato tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente, sovrintende e coordina le attività dei funzionari cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi, tiene i registri contabili della Comunità, custodisce i documenti amministrativi, firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso.

Il Segretario assolve alle altre funzioni amministrative che gli sono assegnate dal Presidente della Comunità, dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio.

Art. 27 - Piano di sviluppo quinquennale della Comunità e programmi stralcio annuali

La Comunità Montana, per il raggiungimento delle sue finalità, adotta il piano pluriennale di cui all'art. 29 della legge 8/6/1990, n.142 ed i relativi programmi annuali di attuazione da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il piano comprende tutte le opere e gli interventi che la Comunità Montana intende realizzare nell'esercizio dei compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e di quelle delegate, costituendo un unitario strumento di programmazione della sua attività.

A detto piano devono essere raccordati gli interventi speciali che la Comunità Montana intende realizzare in base a leggi statali, regionali e a normative della CEE.

Il piano deve essere adottato contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione finanziaria prevista dalle vigenti norme e viene aggiornato in rapporto ad essi.

Appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione o di aggiornamento del piano, la Comunità Montana lo trasmette alla Provincia per l'approvazione, che dovrà avvenire entro il termine di 120 giorni. Il piano si intende approvato decorso il termine suindicato.

Nel caso di osservazioni la Comunità Montana provvederà nel termine di trenta giorni dalla ricezione ad adottare gli eventuali provvedimenti. La Comunità Montana, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale concorre alla formazione del Piano territoriale di coordinamento e ad esso i Comuni dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici ai sensi del 6° comma, art.15 della legge 8/6/1990 n.142.

La Comunità Montana adotta i piani pluriennali tenuto conto della normativa vigente per le aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n.394.

La Comunità Montana adotta, altresì, tutti i piani e programmi ritenuti necessari od opportuni per lo sviluppo socio-economico e la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente che non siano dalla legge riservati alla esclusiva competenza di altri enti.

Art. 28 - Piano urbanistico

Le indicazioni urbanistiche vengono formulate secondo le norme vigenti (vedi art.9, comma 7 L.R. 31/94).

Art. 29 - Verbali e deliberazioni

Si applicano alla Comunità Montana le disposizioni della legge regionale concernenti la nuova di-

sciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli ad enti locali nonché le norme sul controllo degli organi e degli atti previsti dagli art.39 e seguenti della legge 8 giugno 1990 n.142 e successive modifiche ed integrazioni.

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta devono essere pubblicate nell'Albo Pretorio della Comunità nei termini di legge.

Art. 30 - Forma degli atti amministrativi

Gli atti amministrativi del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva sono adottati, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite, nella forma delle deliberazioni.

Gli atti amministrativi del Presidente, dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma, rispettivamente, di decreti e di determinazioni.

Alle deliberazioni della Comunità Montana si applicano le norme contenute nell'articolo 17 comma 38 della legge 127/97 previste per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

Ai decreti presidenziali e alle determinazioni dirigenziali o dei Responsabili dei servizi si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'art. 53, comma 1 e all'art. 55 , comma 5 della legge 142 del 1990.

Le determinazioni, distinte per singoli uffici dirigenziali o di responsabili di servizi, sono numerate progressivamente secondo l'ordine cronologico.

Art. 31 - Il Tesoriere

Il Tesoriere della Comunità è scelto mediante gara di appalto tra gli istituti bancari e di credito regolarmente autorizzati.

La durata dell'incarico, le modalità e condizioni del servizio sono disciplinate dal capitolato e dal contratto.

I pagamenti e le riscossioni dovranno essere fatti esclusivamente dal tesoriere in base a regolari mandati.

Art. 32 - Finanziamento della Comunità

Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità si provvede con i fondi costituiti da:

a) assegnazione di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da Enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi;

c) contributi da parte dei Comuni membri.

Art. 33 - Demanio, patrimonio ed uso dei beni della Comunità

La Comunità potrà disporre di un proprio bene e patrimonio ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n.1102. Con regolamento approvato dal Consiglio sarà disciplinato l'uso dei beni della Comunità.

Art. 34 - Indennità di carica e rimborso spese

Il Consiglio Generale può deliberare l'indennità di carica per il Presidente della Comunità e gli Assessori ed un gettone di presenza per i Componenti del Consiglio Generale.

Art. 35 - Adesione all'U.N.C.E.M.

La Comunità Montana aderisce all'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani con sede in Roma.

Art. 36 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto devono riportare il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entri trenta giorni e le modifiche sono approvate se si ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 37 - Entrata in vigore delle norme statutarie

Il presente Statuto e le norme integratrici o modificatrici dello stesso entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art.38 - Estinzione della Comunità

La Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.

Art.39 - Riferimento alla legge nazionale e alla legge regionale Per quanto non previsto nelle presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

Art.40 - Norme transitorie e finali

Gli Assessori in carica decadono al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.

Il Presidente della Comunità procederà alla nomina della nuova Giunta, conformemente alle previsioni dell'art. 19 dello Statuto.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessa di applicarsi lo Statuto fino ad oggi vigente.

IL PRESIDENTE
Dott. Raffaele De Marco